

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - termini – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17420 del 30/08/2004

Termine di novanta giorni - Decorrenza - Dalla notifica del lodo a istanza di parte.

Il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 828, primo comma, cod. proc. civ. per l'impugnazione del lodo decorre dalla data della notifica del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri, ai sensi dell'art. 825, primo comma, cod. proc. civ., ancorché tale comunicazione sia eseguita (con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell'ufficiale giudiziario.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17420 del 30/08/2004